



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 "Gare-SUA"

Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612-3485

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Codice gara: PA ESF08/17/VIII

OGGETTO: PA ESF08/17/VIII - Fornitura e posa in opera di arredi scolastici per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale secondo principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione – CIG 7200725240.

Articolo 1

Oggetto e valore stimato dell'appalto

1. Il presente Disciplinare di gara ha per **oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.**

La fornitura dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Public Procurement della Città metropolitana di Roma Capitale elaborati nell'ambito del Piano di Azione dell'Ente approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 7b del 17/01/2014 e come da *D.M. 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili"*. (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017).

2. L'**importo a base di gara** è pari ad € **546.977,77=IVA esclusa** quale importo della presente procedura di gara.

3. La fornitura ed il relativo servizio di posa in opera di arredi per aule didattiche, dovranno essere effettuati presso tutti gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale (per conoscere l'ubicazione si veda l'Allegato E al presente Disciplinare).

4. L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente Disciplinare nonché nell'Allegato A denominato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.

5. L'elenco arredi per aule didattiche e le quantità sono descritti nell'**Allegato B**.

6. L'Amministrazione si riserva il diritto di variare – fino al 30% dell'importo contrattuale – i quantitativi di arredo di cui Allegato B: pertanto i quantitativi di beni sono – per il 30% – meramente indicativi.

Infatti, l'inoltro degli ordini di fornitura di arredi all'operatore economico contraente avverrà sulla base delle richieste di arredi che gli istituti scolastici di tutto il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale hanno già trasmesso all'Amministrazione e sulla base delle richieste che perverranno successivamente all'indizione della presente gara d'appalto.

7. Per le caratteristiche tecniche nonché per le certificazioni degli arredi oggetto dell'appalto si rinvia all' Allegato C. Gli arredi – a pena di esclusione – dovranno possedere i requisiti tecnici minimi di cui all'Allegato C. In ogni caso tutti gli arredi dovranno garantire una perfetta efficienza, funzionalità e resistenza, nonché idoneità all'uso cui sono destinati ed il rispetto delle norme tecniche di settore e dei criteri ambientali minimi.

8. Tutti gli arredi dovranno essere forniti nelle sedi scolastiche che saranno indicate negli ordinativi di fornitura, dovranno essere montati e posti in opera direttamente nei locali che saranno indicati dai Dirigenti degli Istituti scolastici, e dovranno essere immediatamente pronti per l'uso: la posa in opera delle lavagne murali, degli armadi e degli altri arredi che richiedono l'ancoraggio a muro, a terra, od altre lavorazioni accessorie, comprende espressamente anche tali operazioni. La consegna si intenderà effettuata al termine delle suddette operazioni, tutte espressamente remunerate nell'ambito dei prezzi unitari della fornitura; nessun compenso aggiuntivo, indennizzo o rimborso sarà pertanto dovuto all'appaltatore.

9. L'appalto comprende il ritiro di vecchi materiali, arredi e suppellettili nell'ambito dell'oggetto dell'appalto.

10.ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO A: D.U.V.R.I. "Documento Unico Valutazione Rischi";

ALLEGATO B: Elenco arredi Aule didattiche;

ALLEGATO C: "Norme tecniche di settore - criteri ambientali minimi (CAM)";

ALLEGATO D: "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"

ALLEGATO E: Elenco scuole

11.È fatto **divieto** all'appaltatore **di cedere il contratto**.

12.E' ammesso il ricorso al **subappalto** secondo quanto previsto dagli artt. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Articolo 1-bis

Raccolta arredi fuori uso

1. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di effettuare, su richiesta dell'Amministrazione, previo sopralluogo, il ritiro e trasporto a discarica delle suppellettili scolastiche presenti presso qualsiasi sede degli Istituti scolastici, di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, con la seguente unica limitazione: il volume totale del materiale da ritirare e trasportare a discarica non potrà superare, complessivamente, il volume totale del materiale da consegnare nel corso della fornitura. Il ritiro dovrà essere effettuato, se richiesto dall'Amministrazione, anche in sedi e tempi diversi dalla consegna del nuovo.

2. L'impresa appaltatrice è tenuta a notificare per iscritto il raggiungimento del predetto limite relativo al volume totale del materiale ritirato, allegando apposito prospetto di calcolo riepilogativo, debitamente documentato. La mancata notifica preventiva determina la impossibilità per l'impresa di richiedere qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, per gli eventuali ritiri effettuati in eccesso prima della notifica stessa.

3. Il ritiro dei materiali dovrà essere effettuato entro 30 giorni da ogni singolo ordine dell'Amministrazione. Il giorno e l'ora in cui effettuare il ritiro dovranno essere concordati sia con i Dirigenti degli Istituti Scolastici che con l'Amministrazione.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva potrà comportare l'applicazione di una penale fissa di 100,00= Euro. Il ritardo nel ritiro potrà comportare una penale pari ad Euro 25,00= per ogni giorno di ritardo.
5. Per ogni ritiro, entro e non oltre 10 giorni dal compimento delle operazioni di ritiro, l'impresa deve comunicare l'avvenuta esecuzione dello stesso, specificando la cubatura complessiva ritirata ed allegando la documentazione attestante il conseguente smaltimento. L'impresa è obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti e sarà pertanto la diretta ed unica responsabile per qualsiasi violazione in materia. Restano pertanto a totale ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice tutte le eventuali e relative sanzioni, quand'anche formalmente contestate all'Città Metropolitana di Roma Capitale quale committente/proprietaria o all'Istituto Scolastico.
6. Al momento del ritiro l'impresa appaltatrice dovrà redigere l'elenco dettagliato del materiale ritirato, specificandone la tipologia e le quantità. Detto elenco, dovrà essere espressamente sottoscritto, per conferma, dalla Direzione Scolastica e dovrà riportare la data in cui il ritiro è stato effettuato. La mancata predisposizione di tale elenco darà luogo ad inadempimento contrattuale.
7. Nel caso di trasporto a discarica l'impresa dovrà quindi consegnare alla Città metropolitana di Roma Capitale copia dei certificati attestanti l'avvenuto regolare smaltimento, di tutto il materiale ritirato, presso discarica autorizzata.
8. È facoltà dell'impresa riciclare e riutilizzare i materiali, dandone idonea certificazione e comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale.
9. Tutti i costi relativi alle operazioni di cui al presente articolo, nessuno escluso è espressamente compensato con i prezzi della fornitura e pertanto nessun compenso aggiuntivo, indennità o rimborso sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il compimento di tali operazioni.
10. Le richieste di ritiro e trasporto a discarica potranno essere inoltrate dall'Amministrazione anche dopo il completamento della fornitura, entro 180 (centottanta) giorni dalla ultimazione della stessa.
11. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente art. l'Amministrazione – fatta salva la possibilità, nei casi più gravi, di risolvere il contratto per inadempimento – potrà sospendere i pagamenti e lo svincolo della cauzione definitiva fino all'esatto adempimento e comunque rivalersi su tali somme per l'esecuzione in danno. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

Articolo 1-ter Campionatura

1. Gli operatori economici partecipanti alla presente gara d'appalto dovranno far pervenire alla Città metropolitana di Roma Capitale presso la sede di Viale G. Ribotta 41 **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente al termine di scadenza del Bando di gara, a pena di esclusione,** direttamente o tramite agenzia di recapito i campioni dei beni così come sottoelencati:

Banco biposto con sottopiano grand.6 Piano dim.cm.130x50x76h
Sedia sovrapponibile in faggio grand.6 Altezza sedile cm.46h
Cattedra a due cassetti dim.cm. 140x70x76h
Poltroncina per cattedra con braccioli dim.cm. 40x40x46/78h
Lavagna murale nera dim.cm. 120x90

Lavagna murale bianca per pennarelli dim.cm. 120x90
Armadio di classe a due sportelli dim.cm.100x45x180h

I campioni dovranno essere montati in loco ed ivi depositati.

2.Ciascun campione sopraccitato dovrà essere contrassegnato, in modo visibile e ben saldo, con una etichetta metallica o adesiva, non staccabile dopo la sua applicazione, riportante la **denominazione/ragione sociale dell'operatore economico concorrente, la tipologia di arredo, nonché la dicitura "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – Codice gara: PA ESF08/17/VIII".**

3. Le campionature richieste dovranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, previo appuntamento da richiedere ai seguenti indirizzi e-mail: l.gentili@cittametropolitanaroma.gov.it - mr.ronzoni@cittametropolitanaroma.gov.it - vi.zuccari@cittametropolitanaroma.gov.it - ud.metropolitano@cittametropolitanaroma.gov.it – Tel 06/67663647 – 4293 - 3475 - Dipartimento VIII – "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica"- Ufficio di Direzione. Referente: Dott.ssa Maria Rita Ronzoni, Responsabile del Procedimento.

4.Il mancato, tardivo o incompleto deposito delle campionature, determina l'esclusione dalla gara d'appalto.

5.Al momento della presentazione della campionatura verrà rilasciata all'impresa, da parte del rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale, certificazione attestante l'avvenuta regolare consegna della campionatura, recante la data e l'ora della consegna medesima.

6. Le imprese non aggiudicatarie o escluse dalla partecipazione alla gara d'appalto dovranno ritirare – a proprie cure e spese – le campionature presentate entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

7. L'impresa aggiudicataria potrà ritirare – a proprie cure e spese – la campionatura successivamente alla completa esecuzione del contratto ed avvenuto collaudo previa apposita comunicazione dell'Amministrazione.

8. Qualora le imprese non provvedono a ritirare le proprie campionature entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione, le campionature stesse diventeranno di proprietà dell'Amministrazione, restando esclusa ogni forma di retribuzione e/o rimborso e/o corrispettivo, a qualsivoglia titolo richiesto.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 9, 9-bis, 9-ter e 11 del presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando l'istanza di partecipazione (Allegato 1) in lingua italiana.

2-bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (nella versione pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 170 del 22.07.2016). Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

2-ter. La documentazione a corredo dell'offerta di cui al comma 2, dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

e dovrà

- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

attestante

*quanto a **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE***

a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.**, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c1) (solo per i concorrenti che non dichiarino di provvedere al riciclo del materiale ritirato- art. 1- bis, comma 8 del presente Disciplinare) di possedere l'iscrizione (**Categoria 4 Classe F**) all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. 152/06, per l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto all'impianto di smaltimento autorizzato.

Lo svolgimento del servizio potrà avvenire:

- In proprio - in tal caso l'operatore economico concorrente dovrà possedere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. 152/06, per l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto all'impianto di smaltimento e/o recupero.
- In R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi) - Nell'ipotesi in cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., concorrano alla gara imprese o consorzi temporaneamente raggruppate/i almeno uno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento dovrà possedere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. 152/06, per l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto all'impianto di smaltimento e/o recupero.

- Mediante conferimento – **a pena di esclusione** -, secondo le modalità previste dal presente capitolato, in subappalto ad impresa che possieda l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. 152/06, per l'attività di raccolta e trasporto del rifiuto all'impianto di smaltimento e/o recupero.

quanto a **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e ss.mm.ii per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e ss.mm.ii.):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono

sufficienti, l'operatore non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

- e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero alle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.);
- g) di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.):
- l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;

- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare.

*quanto ai **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA***

- h) **un fatturato globale dell'impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa (pari a € 1.093.955,54)** (art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., cfr. art. 58, comma 3, secondo e quarto capoverso, Dir. 2014/24/CE);
- i) **un fatturato specifico relativo alle forniture nel settore di attività oggetto della gara (fornitura e posa in opera di arredi scolastici), realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;**

Le suddette soglie risultano assolutamente proporzionate al valore dell'appalto in quanto consentono, in via propedeutica, un apprezzamento circa l'affidabilità dei partecipanti alla gara.

Per entrambi i suddetti requisiti, nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui sopra;

quanto ai **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

- j) **elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara realizzate complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili, regolarmente eseguite e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, iva esclusa che dovrà contenere almeno una fornitura di importo almeno pari alla metà dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa (pari a € 273.488,88). Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi **non potranno cumulare** il requisito di cui alla presente lettera posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; **in tal caso il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria o da una consorziata;**
- k) **certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001** rilasciata da un Organismo accreditato ACCREDIA o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica; **nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., **la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della **legge 25 giugno 1909, n. 422** e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla **legge 8 agosto 1985, n. 443** e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45 comma 2 lett. b) e c), questi dovranno autonomamente possedere il requisito di cui alla presente lettera;

quanto ad **ALTRI REQUISITI**

- l) di indicare la terna degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art.105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 e la quota di appalto che intende, eventualmente, subappaltare;
- m) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- n) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- o) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;

- p) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- q) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.**

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2-ter del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
- b) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate,

a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

f) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

5. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 ter e 3 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione A.N.AC. del 21 Dicembre 2016, da corrispondere secondo le modalità indicate nel successivo art. 11 lett. E.

6. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7. Ove le dichiarazioni di cui lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

8. L'esclusione di cui alla lettera d) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati

emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri— con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

9. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

Art 2-bis

Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (c.d. soccorso istruttorio)

1. La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
2. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
3. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).
4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 3

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta *ex* articolo 2, commi 2 ter, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

1-bis. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa *ex* articolo 2, commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà *ex* articolo 2, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà *ex* articolo 2, commi 2, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 4

Avvalimento *ex* art. 89 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs

50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

5. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (comma 1, ultimo periodo).

7. Ai sensi dell'art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'“avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Articolo 5

Garanzie a corredo dell'offerta art. 93 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - una garanzia pari al 2% dell'importo a base d'asta, pari ad € 10.939,55 costituita alternativamente:

- da quietanza comprovante l'eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, presso la Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale (sul conto corrente IBAN IT 30 P 02008 05181

000401059955 intestato all'Ente presso la UNICREDIT SPA, sportello di tesoreria filiale 30070 – Via del Corso, 307 – 00187 Roma).-c) mediante bonifico bancario a favore della Città metropolitana di Roma Capitale (sul conto corrente IBAN IT 30 P 02008 05181 000401059955 intestato all'Ente presso la UNICREDIT SPA, sportello di tesoreria filiale 30070 – Via del Corso, 307 – 00187 Roma).

Dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). L'operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Roma Capitale – 00187 Roma – C.F. 80034390585.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 34/2014).

2. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

2 bis. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese¹ e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e *rating* di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle**

¹ In merito alle **definizioni di micro, piccole e medie imprese**, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

5. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

Articolo 7

Procedura di scelta del contraente

1. La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel successivo articolo.

Articolo 8

Criterio di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. La presente gara d'appalto verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

- **Offerta tecnica: max 70 punti;**
- **Offerta economica: max 30 punti.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce che, al fine di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, la Commissione applicherà il metodo aggregativo-compensatore.

In particolare, il **punteggio complessivo di ogni singola offerta** sarà ottenuto applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

- a) per quanto riguarda i **criteri tecnici di natura qualitativa (subcriteri 1.1-a, 1.1-b, 1.2-a, 1.2-b, 1.2-c; subcriterio 2.2 dell'offerta tecnica)**, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo una scala di giudizio ricompresa tra 0 e 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti ad ogni criterio/subcriterio, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate ed assegnando così al concorrente che avrà riportato la media più alta il punteggio massimo previsto per ciascun criterio/subcriterio (nel dettaglio: 6 punti per il subcriterio 1.1-a, 4 punti per il subcriterio 1.1-b, 4 punti per il subcriterio 1.2-a, 10 punti per il subcriterio 1.2-b, 6 punti per il subcriterio 1.2-c, 4 punti per il subcriterio 2.2) e, agli altri, il punteggio riparametrato. Tutti i calcoli verranno effettuati con arrotondamento alla terza cifra decimale;
- b) per quanto concerne i **criteri tecnici di natura quantitativa (subcriteri 2.1, 2.3 e 2.4)** il punteggio verrà attribuito secondo quanto indicato per ciascun subcriterio nella tabella riportata al successivo comma 3;
- c) per quanto attiene alla **offerta di riduzione del tempo di consegna**, verrà attribuito n. 1 punto per ogni giorno di riduzione del tempo di consegna rispetto al termine massimo previsto nel Capitolato (20 giorni), fino ad un massimo di 10 punti, corrispondenti ad una riduzione massima pari a 10 giorni; eventuali offerte di riduzione tempi superiori a 10 giorni, daranno comunque luogo all'attribuzione di un punteggio pari a punti 10;
- d) per quanto riguarda l'**offerta economica**, verranno attribuiti fino ad un massimo di **punti 30**. Il punteggio verrà determinato applicando la seguente formula aritmetica:

$$Pu = 30 * Rn/Rmax$$

laddove:

Pu = è il punteggio attribuito all'offerta in esame;

Rn = è il valore del ribasso dell'offerta economica in esame;

Rmax = è il valore del massimo ribasso offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

3. All'OFFERTA TECNICA verranno attribuiti fino ad un massimo di **punti 70** così suddiviso:

1. Caratteristiche tecniche migliorative della fornitura: fino a punti 30

<p>sub 1. -Qualità della lavorazione e assemblaggi: nell'ambito del presente sottocriterio, la Commissione terrà in considerazione:</p> <p>a) qualità della lavorazione e delle finiture: fino a punti 6</p> <p>b) assemblaggio: fino a punti 4</p> <p><i>I punteggi saranno assegnati in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti e dall'esame dei campioni presentati.</i></p>	<p>fino a punti 10</p>
<p>sub 2. -Pregio dei materiali utilizzati: nell'ambito del presente sottocriterio, la Commissione terrà in considerazione:</p> <p>a) tipologia dei materiali offerti: fino a punti 4</p> <p>b) qualità dei materiali offerti: fino a punti 10</p> <p>c) soluzioni tecniche migliorative: fino a punti 6</p> <p><i>I punteggi saranno assegnati in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti e dall'esame dei campioni presentati.</i></p>	<p>fino a punti 20</p>

2. Componente ambientale della fornitura (D.M. 11/01/2017): fino a punti 25

<p>sub 1. Criterio Premiante D.M. 11/01/2017-3.4.1 Emissione di composti organici volatili L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 µg/m³ dopo 28 giorni per i COV totali. In tale ipotesi, verranno assegnati n. 10 punti. Verifica: l'offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti.</p>	<p>punti 10</p>
<p>sub 2. Criterio Premiante D.M. 11/01/2017- 3.4.3 Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara L'offerta deve prevedere un piano di fattibilità per il riuso e/o riciclo degli arredi che l'impresa ha l'obbligo di ritirare secondo l'art.2 del presente disciplinare. Il piano deve prevedere la descrizione dettagliata di come l'impresa appaltatrice intende valutare le possibilità di riuso e/o riciclo del materiale da ritirare ed attuare azioni di riuso e/o riciclo alternative al trasporto e smaltimento in discarica. I beni potranno ad esempio formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009 o potranno essere disassemblati nei singoli materiali componenti prima</p>	<p>fino a punti 4</p>

<p>di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.</p> <p>Verifica: L'offerente si impegna a definire un piano di fattibilità per il riuso e il riciclo di arredi e suppellettili a completamento ed aggiunta del servizio di ritiro per allungare la vita utile degli articoli sostituiti e deve fornire le informazioni rilevanti su come intende attuare le azioni che saranno individuate nel piano stesso, quale ad esempio l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.</p>	
<p>sub 3. Criterio Premiante D.M. 11/01/2017-3.4.4 Garanzia estesa Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni, secondo lo schema seguente: - 4 o più anni di garanzia extra: 5 punti - 3 anni di garanzia extra: 3,75 punti - 2 anni di garanzia extra: 2,5 punti - 1 anni di garanzia extra: 1,25 punti</p> <p>Verifica: L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.</p>	<p>fino a punti 5</p>
<p>sub 4 Criterio Premiante-Certificazione Remade in Italy riguardante la verifica del contenuto di riciclato in un prodotto e la tracciabilità dei materiali all'interno del processo produttivo. Banco alunni: 2 punti Sedia alunni: 2 punti Cattedra: 2 punti Poltroncina cattedra: 2 punti Lavagna: 1 punto Armadio 2 ante: 1 punti Attaccapanni: 1 punti</p> <p>Verifica: L'offerente deve fornire la certificazione ReMade in Italy® o equivalente sul prodotto finito inteso come intero manufatto.</p>	<p>fino a punti 11</p>

- 3. Riduzione del termine di consegna rispetto ai 20 gg. previsti dal Capitolato, fino ad un massimo di 10 gg: fino a punti 10 (calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 2 lett. c).**

Articolo 9

Modalità di redazione dell'offerta tecnica - Busta B "Offerta Tecnica"

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, contenuta nella **Busta B "Offerta Tecnica"**, dovrà essere riferita ai **solli criteri/subcriteri tecnici di natura qualitativa** di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) del presente Disciplinare e relativa tabella del comma 3 (subcriteri 1.1-a, 1.1-b, 1.2-a, 1.2-b, 1.2-c; subcriterio 2.2 dell'offerta tecnica), e contenere i seguenti documenti:

- a)** fascicolo (presentazione di foto, depliant, note descrittive, etc.) **dal titolo – Schede tecniche dei prodotti offerti** - circa quanto previsto al criterio n. 1 di cui alla tabella del precedente art. 8 del Disciplinare di gara (subcriteri 1.1-a, 1.1-b, 1.2-a, 1.2-b, 1.2-c); tale fascicolo dovrà contenere relazioni di dettaglio ognuna delle quali riguardanti ciascuno dei suddetti subcriteri tecnici di natura qualitativa;

- b) fascicolo dal **titolo – Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara** contenente la documentazione comprovante circa quanto previsto al subcriterio 2.2 di cui alla tabella del precedente art. 8 del Disciplinare di gara;
- c) **a pena d’esclusione** fascicolo **dal titolo - Certificazione degli arredi -** contenente l’originale o la copia conforme all’originale di tutte le certificazioni di prove eseguite, rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato e accreditato ACCREDIA ove previsto e di tutte le altre certificazioni come richiesto nell’**Allegato C compreso i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del 2017 giusto D.M. del 11/01/2017;**
- d) **a pena d’esclusione**, fascicolo **dal titolo “Fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche”** contenente le **schede tecniche di base** di tutti gli arredi offerti di cui all’**Allegato C**, recanti in particolare:
- l’indicazione della tipologia dei prodotti;
 - il nome/la denominazione/la ragione sociale del produttore;
 - le caratteristiche specifiche dei prodotti offerti dalle quali si evincano con chiarezza le informazioni richieste relativamente alle caratteristiche minime di cui all’art. 3 del Capitolato.

N.B. - La mancata presentazione, in originale o in copia conforme all’originale, delle certificazioni e della documentazione sopra richieste comporta: con riferimento alle lett. a) b), la non valutazione, mentre la mancata presentazione delle certificazioni con riferimento alle lett. c) d) comporta l’esclusione dalla presente gara d’appalto. Pertanto non è ammessa la presentazione delle certificazioni e della documentazione richiesta con modalità diverse da quelle prescritte dal presente Disciplinare o il cui possesso viene meramente dichiarato dall’operatore economico concorrente.

2. La documentazione inserita nella Busta B “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione riferita agli elementi tecnici di natura quantitativa (subcriteri 2.1, 2.3 e 2.4), all’offerta economica nonché alla riduzione dei tempi di consegna.

3. Il concorrente indica motivatamente le parti dell’offerta tecnica coperta da “segreti tecnici o commerciali” producendo, a tal fine, la relativa documentazione a comprova (brevetti, etc.).

4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 45 lettera d) ed e) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione - da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Articolo 9-bis

Modalità di redazione dell’offerta elementi tecnici quantitativi e riduzione dei tempi di consegna - Busta C “Offerta elementi tecnici quantitativi e temporale”

1. L’offerta relativa ai **subcriteri tecnici di natura quantitativa** (subcriteri 2.1, 2.3 e 2.4) nonché alla **riduzione temporale** dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo (**Allegato 4**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, contenute nella **Busta C “Offerta elementi tecnici quantitativi e temporale”**, e dovrà indicare:

- a) il codice ed oggetto della gara;
- b) il nome e cognome dell’operatore economico concorrente o l’esatta denominazione dell’impresa o società nel cui interesse l’offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;

- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) una **dichiarazione relativa all'emissione di composti organici volatili** che riporti le risultanze del relativo test (accompagnata, a pena di non valutazione, da un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi) - **subcriterio tecnico di natura quantitativa 2.1;**
- e) una **dichiarazione relativa al numero di anni di garanzia aggiuntiva** rispetto al minimo di n. 5 anni - **subcriterio tecnico di natura quantitativa 2.3;**
- f) una **dichiarazione relativa alla Certificazione Remade in Italy** per gli arredi di cui alla tabella riportata al precedente art. 8 (accompagnata, a pena di non valutazione, dalla certificazione in originale o in copia conforme all'originale) - **subcriterio tecnico di natura quantitativa 2.4;**
- g) una dichiarazione contenente l'indicazione della **riduzione del tempo di consegna** rispetto al termine massimo previsto nel Capitolato (20 giorni), con una riduzione massima pari a 10 giorni.

Articolo 9-ter

Modalità di redazione dell'offerta economica - Busta D "Offerta economica"

1. L'offerta economica, redatta compilando l'apposito modulo (**Allegato 2**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, su carta resa legale in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, contenuta nella **Busta D "Offerta economica"**, dovrà indicare:

- a) il codice ed oggetto della gara;
- b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) il **ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre ed in lettere, IVA esclusa, rispetto all'**importo complessivo posto a base di gara** di cui all'art. 1 del presente Disciplinare;
- e) l'indicazione, a pena di esclusione, dei **prezzi unitari per i singoli arredi**;
- f) l'ammontare, espresso in cifre ed in lettere, dei **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** [vedi nota*2 a seguire]
- g) l'ammontare dei **costi della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del servizio di trasporto e posa in opera degli arredi, a pena di esclusione [vedi nota*3 a seguire].

Nota*2: L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per i servizi oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

Nota*3: Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera

preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione nel C.S.A.). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

2. Il ribasso percentuale di cui alla precedente lett. d) verrà utilizzato ai fini del calcolo del punteggio attribuito all'offerta economica di ciascun concorrente (secondo la formula indicata art. 8 comma 2 lett. d). Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, non si terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta economica dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 10

Verifica anomalia offerte

1. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all'art. 97 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è **quello dell'offerta economicamente** più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata secondo quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 97 del succitato D.Lgs.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).
5. In sede di verifica della congruità delle offerte, sarà valutata la sostenibilità economica del ribasso anche con riferimento ai contratti collettivi di settore stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
6. In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.
7. Nel caso in cui l'offerta del concorrente aggiudicatario sia stata assoggettata a valutazione di congruità, saranno allegate al contratto le spiegazioni o giustificazioni presentate per iscritto dall'aggiudicatario medesimo al riguardo.

Articolo 11

Modalità di partecipazione alla gara

1. I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire alla **Città metropolitana di Roma Capitale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano" Servizio "Gare – SUA" U.O.LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture** - Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, presso l'Ufficio Accettazione e Spedizione Posta (**orari: dal Lunedì**

al Venerdì 9.00 - 13.30; Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.00), entro la data indicata nel Bando di gara direttamente o tramite servizio postale, **un plico** debitamente sigillato, **a pena di esclusione**, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di numero telefonico, indirizzo PEC, indirizzo email, codice fiscale, l'oggetto dell'appalto, il giorno della seduta pubblica ed il codice identificativo della gara.

Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta tecnica ed economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.

Detto plico dovrà contenere:

BUSTA "A" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata e riportare la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- A. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (**Allegato 1**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in G.U. Serie Generale n.170 del 22.07.2016 (sulla base del modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 5/01/2016), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'**art. 3 comma 2-ter del presente Disciplinare**, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- B. **COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO** (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **DEL SOTTOSCRITTORE O DI CIASCUNO DEI SOTTOSCRITTORI**;
- C. **GARANZIA PROVVISORIA**, da costituirsi nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 5 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato (art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.);
- D. **COPIA del "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.;
- E. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione A.N.AC. del 21 Dicembre 2016, pari ad **€ 70,00**. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, **a pena**

d'esclusione, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- F. la "**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI**" da rendersi utilizzando l'apposito modulo (**Allegato D**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso;
- G. **DICHIARAZIONE**, strettamente conforme all'apposito modulo (**Allegato 3**), **da rendersi da parte di ciascuno dei SUBAPPALTATORI** indicati dal concorrente nell'istanza di ammissione ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **unitamente al PassOE**, acquisito dai medesimi con riferimento alla presente gara (*in qualità di MANDANTE, al limitato fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi in ambito AVCPass, non prevedendo allo stato detta piattaforma il rilascio del PassOE in qualità di subappaltatore indicato*).

NOTA: la dichiarazione e la documentazione di cui al presente punto è da prodursi evidentemente solo nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare, nei limiti di legge, una quota delle prestazioni oggetto del presente affidamento; si rappresenta che ai sensi del

citato art. 105, comma 6, negli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35, **è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta**, pena l'inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo, e che nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nei documenti di gara.

H. **DICHIARAZIONE** strettamente conforme all'apposito modulo (**Allegato 5**) contenente i **RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE** ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

BUSTA "B" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura **"OFFERTA TECNICA"**, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso.

All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione l'**OFFERTA TECNICA**, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto **all'art. 9** del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA C "Offerta elementi tecnici quantitativi e temporale" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura **"OFFERTA ELEMENTI TECNICI QUANTITATIVI E TEMPORALE"**, la denominazione del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita l'offerta relativa ai **subcriteri tecnici di natura quantitativa** (subcriteri 2.1, 2.3 e 2.4) nonché alla riduzione temporale (secondo quanto previsto all'art. 9-bis del presente Disciplinare), compilando l'apposito modulo (**Allegato 4**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

BUSTA "D" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"**, la denominazione del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'**OFFERTA ECONOMICA**, recante quanto previsto all'art. 9-ter del presente Disciplinare, redatta in lingua italiana su carta resa legale (**applicando una marca da bollo da € 16,00**) compilando l'apposito modulo (**Allegato 2**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione.

Articolo 12

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

3. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

4. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13

Adempimenti procedurali

1. Il Seggio di gara della SUA, presieduto dal Dirigente del Servizio "Gare-SUA" (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, espleta, in seduta pubblica:

- la procedura di **preselezione** consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dal Bando e Disciplinare di gara;

- la procedura di **apertura e verifica formale** della conformità della documentazione tecnica presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella **Busta "B"** rispetto a quanto disposto dal Bando e Disciplinare di gara (la verifica consiste nel controllo che nella Busta "B" presentata da ciascuna impresa partecipante siano presenti tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica - art. 9 del Disciplinare di gara- per numero e titolo); successivamente alla verifica formale, il Seggio di gara provvederà a chiudere le buste contenenti le offerte tecniche con nastro adesivo.

Al termine di tale procedura, il Seggio di gara, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2-bis, dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

2. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) il Seggio di gara consegnerà tutti i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dalle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;

b) conclusa l'attività di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi (Buste C e D) contenenti gli elementi tecnici quantitativi, la riduzione temporale nonché le offerte economiche, calcolerà, utilizzando mere formule matematiche, i relativi punteggi e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche a quelli determinati dall'applicazione delle richiamate formule matematiche alle offerte economiche, temporali e tecnico-quantitative;

c) successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valuterà le offerte dal punto

di vista tecnico ed economico determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;

d) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della SUA, di norma, su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla SUA ai sensi della normativa vigente;

e) la SUA, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;

f) la Stazione appaltante (SUA), nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta anomala. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lettere d), e) ed f).

3. In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inadatta a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

8. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art. 81, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

9. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).
10. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.
11. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Articolo 14

Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 360 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Articolo 15

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 16

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).
3. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che la SUA provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.
4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto

termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

5. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 15 del presente Disciplinare.

6. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 17

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

2. In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 3.000,00, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

3. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 18

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 19

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 20

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 21

Accesso agli atti del procedimento e informazioni complementari

1. Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.
2. Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.
3. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).
4. Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
5. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “Gare – SUA” U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Francesca Cesarone e Dott. Mario Pedini, tel. 06/6766.3485-3612-3601).

6. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la Città Metropolitana di Roma Capitale fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

7. La SUA, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. La Città metropolitana di Roma Capitale, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata dell'appalto sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

10. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'**atto della stipula del contratto** l'aggiudicatario dovrà prestare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri." Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

11. **Informazioni di carattere amministrativo:** Servizio 2 "Gare-SUA" - U.O.LL.PP. "Edilizia, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino, Dott. Mario Pedini o Dott.ssa Francesca Cesarone, Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/6766.3601-3612-3485 - E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

12. **Informazioni di carattere tecnico:** Dipartimento VIII – "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica"- Ufficio di Direzione. Referente: Dott.ssa Maria Rita Ronzoni, Responsabile

del Procedimento – E-mail mr.ronzoni@cittametropolitanaroma.gov.it –
l.gentili@cittametropolitanaroma.gov.it - vi.zuccari@cittametropolitanaroma.gov.it -
ud.metropolitano@cittametropolitanaroma.gov.it – Tel 06/67663647 – 4293 -3475.

13. Le risposte ai quesiti di natura amministrativa e/o tecnica aventi carattere generale saranno rese pubbliche sul sito internet della SUA, sezione Bandi di Gara Servizi e Forniture - link <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

Ogni avviso relativo alla gara, nonché l'esito con tutti i relativi dati, saranno pubblicati sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, nella sezione suddetta.

14. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate tramite posta elettronica certificata (art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 5 del Disciplinare di gara, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC valido.

Articolo 22 Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **fino a 7 (sette)** giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

2. Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo internet dell'Ente (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it>).

**Il Responsabile del Procedimento - Ufficio
di Direzione - Dipartimento VIII –
"Programmazione della rete scolastica –
Edilizia scolastica"
Dott.ssa Maria Rita Ronzoni**

**Il Direttore del Dipartimento VIII –
"Programmazione della rete scolastica – Edilizia
scolastica"
Ing. Giuseppe Esposito**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 "Gare- SUA" U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture